



Cod. H20/P2  
Cod. FF/ac  
Circolare n. 77

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm – aoo\_generale**  
**Prot.: 000832**  
**Data: 10/07/2019**

- Ai Consigli degli Ordini Provinciali  
- Alle Federazioni e Consulte Regionali  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 12-13 luglio 2019.**  
**Integrazione invio Emendamenti.**

Ad integrazione della precedente circolare n.73, prot.n.827 del 9 luglio u.s., si trasmette, in allegato la documentazione pervenuta in data odierna:

**5. Federazione Architetti PPC Toscani /**

- Emendamenti/ mozione Conferenza Nazionale Ordini 12 luglio 2019 – Formazione e art.9.

Con i migliori saluti

*Il Coordinatore  
del Dipartimento Interni*  
(arch. Franco Frison)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: c.s.



**FEDERAZIONE**  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
TOSCANI  
AREZZO GROSSETO  
LIVORNO LUCCA  
MASSA CARRARA  
PISTOIA PRATO SIENA

Facendo seguito della revisione dell'articolo 9 del codice deontologico e delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo questa federazione richiede che siano presentate anche le seguenti modifiche.

All'art. 9 stante le difficoltà delle segreterie degli ordini e dei consigli di disciplina nella gestione delle numerose inadempienze relative all'aggiornamento professionale, nel tentativo di minimizzare le azioni disciplinari ai casi più gravi di inadempienza propone la seguente modifica.

## Art. 9 Aggiornamento professionale

| Testo vigente   | Testo comparato proposto da CNA  | Testo proposto da Federazione  |
|---|--|--|
| <p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione:</p> <p>1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;</p> <p>2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione del-la sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.</p> | <p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione:</p> <p><del>1. dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura;</del></p> <p><del>2. di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione del-la sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.</del></p> <p>dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sanzione disciplinare dell'avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);</li> <li>- la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e</li> </ul> | <p>1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.</p> <p>2. La mancata acquisizione <b>dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento comporta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il recupero dei crediti nel triennio successivo senza costituire illecito disciplinare nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 12 CFP (20%);</li> <li>- la sanzione della censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 13 e 30;</li> <li>- la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 31 e 45 CFP;</li> <li>- la sanzione della sospensione per giorni 30 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 46 e 60 CFP;</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p> | <p>18;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sanzione della sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;</li> <li>- la sanzione della sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;</li> <li>- la sanzione della sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.</li> </ul> <p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p> <p>Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione</p> | <p>Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.</p> <p>Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, verificata la reiterazione dell'inadempienza, applicherà la sanzione immediatamente superiore</p> |
|---|---|---|

Alle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale, pur condividendo la sostanza delle modifiche suggerite, dovrà essere evidenziato che la re-iscrizione a seguito di cancellazione non comporterà l'esonero dall'attività formativa per il primo anno. All'art. 5 si chiede di non limitare a 20 il numero massimo di crediti formativi per eventi con ammontare ore maggiore. Il limite di 60 triennali con la possibilità di riconoscere al massimo 20 cfp in esubero appare misura sufficiente.

Per una miglior comprensione si fornisce il quadro di raffronto e nella terza colonna evidenziato in viola le modifiche richieste.

All'art. 5.4, nello spirito condiviso di promuovere la partecipazione ai concorsi, è apparso ragionevole riconoscere come aggiornamento formativo anche la partecipazione ad un Concorso, così come la partecipazione in giuria di concorsi di progettazione

| LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - PROPOSTA DI REVISIONE - 6 giugno 2019   |  |   |
|--|--|---|
| Testo vigente  | Testo comparato proposto da CNA  | Testo proposto da Federazione   |
| <b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  | <b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  | <b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>   |
| Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative. | Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.   | Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.  |
| Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.   | Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari  | Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari   |
| L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.  | <b>Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b> , l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della <b>deontologia</b> e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. | Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. |
| CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo del-  | <b>Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano</b> l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su <b>temi della deontologia</b> e delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità  | Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>l'aggiornamento professionale.<br/>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>   | <p>nel tempo dell'aggiornamento professionale.<br/>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>   | <p>nel tempo dell'aggiornamento professionale.<br/>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>   |
| <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>  | <p>È ammesso riportare eventuali crediti <b>formativi</b> maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>  | <p>È ammesso riportare eventuali crediti <b>formativi</b> maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>  |
| <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> | <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione <del>(con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio)</del>. <b>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche</b>, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> | <p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. <b>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche</b>, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> |
| <p>I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.</p>   | <p><b>Per coloro i soggetti</b>, che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione <b>e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio</b></p>  | <p>Per coloro che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di re-iscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si re-iscrive dal 1 gennaio al</p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>  | <p>al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinarie; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la re-iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p> | <p>30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinarie; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la re-iscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. del triennio di riferimento relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione-</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p> |
| <p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b><br/>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>   | <p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b><br/>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>   | <p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b><br/>(vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>  |
| <p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n).<br/>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.<br/>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul> | <p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n).<br/>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.<br/>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>         | <p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n).<br/>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.<br/>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> </ul>  |

| - nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.   | nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.  | nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.   |
|--|---|--|
| omissis  |   |  |
| <p><b>5.4 - Altre attività</b><br/>           Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.</p> | <p><b>5.4 Altre attività</b><br/>           Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 c.f.p. per ogni singola seduta, incontro effettiva e documentata.</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, 2 c.f.p. per ogni monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da</p> | <p><b>5.4 Altre attività</b><br/>           Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 c.f.p. per ogni singola seduta, incontro effettiva e documentata.</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, 2 c.f.p. per ogni monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita;</p> |



|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | <p>soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita;</p> <p>e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 c.f.p. per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi sia come cfp deontologici per i primi 4 che per i cfp ordinari, per i successivi);</p> <p>f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 cfp per ogni premio - 10 cfp per ogni menzione</p> | <p>e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 c.f.p. per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi sia come cfp deontologici per i primi 4 che per i cfp ordinari, per i successivi);</p> <p>f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 cfp per ogni premio - 10 cfp per ogni menzione – 2cfp per ogni partecipazione – 5cfp per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali</p> |
| <b>Omissis</b> |  |  |